

Udienza pubblica del 29 maggio del 2007
Registro Gen. N 64607/06
Sentenza 1627

28511/07

AC



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE**

Composta dai sigg. magistrati:

Dott. Amedeo Postiglione

Dott. Agostino Cordova

Dott. Ciro Petti

Dott. Margherita Marmo

Dott. Antonio Ianniello

**presidente
consigliere
consigliere
consigliere
consigliere**

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto dal difensore di Monteleone Francesco, nato a Locri il 15 maggio del 1978 e Di Re Rosa Maria, nata a New York l'8 gennaio del 1975, avverso la sentenza del Tribunale di Locri del 5 aprile del 2006;

udita la relazione svolta del consigliere dott. Ciro Petti;

sentito il sostituto procuratore generale in persona del dott. Angelo Di Popolo, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;

Letti il ricorso e la sentenza denunciata, osserva

IN FATTO

Con sentenza del 5 aprile del 2006, il tribunale di Locri condannava Monteleone Francesco e Di De Rosa Maria alla pena di euro 12000,00 di ammenda ciascuno, quali responsabili, in concorso di circostanze attenuanti generiche dei seguenti reati:

a) del reato p. e p. dall'art. 44 lettera a) D.lgs n. 380/2001 per avere eseguito, nella qualità di proprietari e

Petti

committenti, in difformità del permesso di costruire n. 63 del 20.5.2004, rilasciato dal Comune di Siderno, la costruzione di un terzo piano f.t. in c.a. con tetto spiovente delle dimensioni di mq. 160 e con pilastri lungo il perimetro alti m. 1,90 circa.

b) del reato p. e p. dagli artt. 64, 71, 65, 72 del DPR n. 380/2001 perché realizzavano le strutture in cemento armato indicate al capo che precede senza un progetto esecutivo, senza previa denuncia dei lavori al Genio Civile e senza la direzione dei lavori da parte di tecnico competente;

c) del reato p. e p. dagli artt. 83, 95 del DPR n. 380/2001 per avere eseguito i lavori di cui al capo a) in zona sismica omettendo di depositare, prima dell'inizio dei lavori, gli atti progettuali presso l'ufficio tecnico. Fatti accertati il primo luglio del 2004

A fondamento della decisione il tribunale osservava che la difformità rispetto al permesso di costruire concerneva l'altezza dei pilastri del sottotetto che erano più alti di quanto indicato nel permesso nel senso che anziché essere di un metro, come indicato nel permesso, erano di m 1,90,, che non essendo stata provata la destinazione del vano sottotetto ad unità abitativa era configurabile l'ipotesi di cui alla lettera a) dell'articolo 44 e non quella della difformità totale; che sussistevano altresì i reati contestati ai capi b) e c) trattandosi di strutture in cemento armato realizzate in zona sismica

Ricorre per cassazione il difensore dei due imputati deducendo:

manca ed illogicità della motivazione nonché travisamento della prova: assume che il teste Longo al dibattimento aveva riferito che in base alle norme di attuazione del piano regolatore l'altezza massima del sottotetto alla linea di gronda non poteva essere superiore ad un metro, derogabile però fino a due metri mentre l'altezza massima comprensiva anche dello spessore del solaio poteva arrivare fino a tre metri; pertanto l'altezza del sottotetto non era in contrasto con le norme di attuazione e con il permesso di costruire;

inosservanza della legge penale giacché, essendo l'altezza del sottotetto conforme al piano regolatore, la difformità non assume rilevanza penale ma comporta eventualmente solo l'applicazione di sanzione amministrativa;

la violazione dell'articolo 31 del testo unico per l'illegittimità dell'ordine di demolizione che può essere disposto solo nelle ipotesi di condanna per costruzione in assenza di permesso di costruire o in difformità totale

F. M.

IN DIRITTO

I primi due motivi di ricorso che vanno esaminati congiuntamente perché logicamente connesse sono infondati.

L'articolo 44 lettera a) sanziona con l'ammenda, tra l'altro, l'inosservanza delle prescrizioni o delle modalità esecutive contenute nel permesso di costruire. L'inosservanza delle prescrizioni può anche riguardare l'altezza del manufatto o la sua volumetria che, se di lieve entità e comunque tale da non alterare sensibilmente la natura dell'opera realizzata, configura una difformità parziale punita in base alla citata norma con l'ammenda. Nella fattispecie il tribunale ha accertato che l'altezza del sottotetto alla linea di gronda superava di cm 90 quanto indicato nel permesso di costruire ed ha ritenuto configurabile la difformità parziale perché non si era realizzato un organismo edilizio totalmente difforme da quello assentito. Tale accertamento non travisa la prova ma è conforme ad essa. Invero la previsione regolamentare di un'altezza massima di metri due, come precisato dal teste Longo, circostanza questa non ignorata dal giudice del merito, non autorizzava i prevenuti a costruire a proprio piacimento fino all'altezza massima astrattamente consentita, in difformità da quanto invece prescritto nel permesso. **Invero, allorché gli strumenti urbanistici dispongono che l'altezza minima del sottotetto possa essere derogata fino a raggiungere quella massima astrattamente prevista, quella in concreto realizzabile deve essere indicata nel permesso di costruire, non essendo consentito all'interessato apportarvi deroghe a suo piacimento senza il controllo preventivo dell'autorità, anche se l'aumento è contenuto nei limiti massimi consentiti dagli strumenti urbanistici**

Fondato è il terzo motivo perché a norma dell'articolo 31 comma 9 del testo unico la demolizione da parte del giudice può essere disposta solo in caso di condanna per la costruzione senza permesso o in difformità da esso o con variazioni essenziali. Lo stesso dicasi per gli interventi edilizi di cui all'articolo 22 comma terzo del testo unico. L'ordine di demolizione non può essere disposto per le violazioni della lettera a) dell'articolo 44 del T.U 380 del 2001 (Cass 16068 del 2002; 309 del 1998). Alla demolizione delle difformità parziali deve provvedere a norma dell'articolo 34 del testo unico il dirigente o il responsabile del servizio

Copia della sentenza va quindi trasmessa al responsabile del servizio del Comune di Siderno per gli eventuali provvedimenti di sua competenza



P.Q.M.
La Corte

Letto l'articolo 620 c.p.p.

Annulla

senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla
disposta demolizione, che elimina

Ordina trasmettersi copia della sentenza al responsabile
del servizio del Comune di Siderno per quanto di competenza

Rigetta nel resto

Così deciso in Roma il 29 maggio del 2007

Il consigliere estensore

Ciro Petti

Ciro Petti

Il Presidente

Amedeo Postiglione

Amedeo Postiglione

